

STATUTO

APPSTART SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ CONTRADA
ROSSELLINO 77

Numero REA: PZ - 142472

Codice fiscale: 01894310760

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

	facciate intere e sulla presente fin qui. Viene sottoscritto	
	dalle parti e da me notaio alle ore ventuno e minuti trenta.	
	FIRMATO: Mariateresa TUCCI, Annalisa BUONO, Marisa	
	MACELLARO ,FILOMENA ROMANIELLO NOTAIO (sigillo)	
	(SEGUE QUANTO ALLEGATO)	
	S T A T U T O	
	DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA	
	"APPSTART SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 Denominazione e Sede	
	1.1. È costituita ai sensi della legge 381 del 8 novembre	
	1991 una Società Cooperativa Sociale denominata "APPSTART	
	Società Cooperativa Sociale", Organizzazione Non Lucrativa	
	d'Utilità Sociale.	
	La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Potenza	
	all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese competente ai sensi	
	dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice	
	Civile.	
	1.2. La Società Cooperativa può istituire sedi secondarie,	
	filiali, succursali, rappresentanze, agenzie in Italia ed	
	all'estero ovvero sopprimerle.	
	Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società è,	
	a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro	
	dei soci.	

	Art. 2 Durata	
	2.1 La Società Cooperativa ha durata fino al trentuno	
	dicembre duemilasettanta (31.12.2070) e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria	
	anche prima della scadenza.	
	TITOLO II: SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 Scopo mutualistico	
	3.1 La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità favorendo:	
	• la promozione umana e l'integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso la gestione di interventi e di	
	servizi sociosanitari, educativi e formativi rivolti a	
	persone svantaggiate e non, ai sensi della Legge n.	
	381/91, art. 1, I comma, lett. a);	
	• la promozione dell'apprendimento in tutte le fasi della	
	vita dell'uomo come momento di realizzazione ed	
	espressione felice della sua personalità;	
	• la promozione di nuovi processi educativi e di	
	apprendimento finalizzati all'acquisizione delle web	
	and digital skills;	
	• la promozione di processi di innovazione sociale, di	
	nuove idee, di prodotti, di servizi e di modelli che	
	soddisfino i bisogni sociali, in modo più efficace	
	delle alternative esistenti;	
	• la promozione della capacità di azione della società,	

	attraverso l'innesco di un processo collettivo di	
	apprendimento, mutuo insegnamento e attivazione, con	
	l'obiettivo di creare un impatto positivo che sia il	
	più ampio possibile;	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le	
	istituzioni pubbliche, l'apertura verso esperienze di	
	collaborazione e confronto con realtà appartenenti ad altri	
	paesi.	
	3.2. La Cooperativa impegna i propri Soci all'aiuto	
	reciproco, la disponibilità, il coordinamento e	
	l'informazione al fine di farli sentire parte di un'unica	
	entità anche se saranno svolte attività fisicamente e	
	materialmente lontane le une dalle altre.	
	3.3 I Soci si impegnano alle prestazioni necessarie e idonee	
	al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del	
	presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	prese dagli organismi sociali competenti.	
	3.4 Essendo una cooperativa con finalità sociali, lo scopo	
	principale della stessa è quello dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	

	sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle	
	attività di impresa indicate nel successivo articolo.	
	3.5 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai	
	soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo	
	mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di	
	lavoro.	
	3.6 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei	
	rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono	
	stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel	
	rispetto del principio di parità di trattamento di cui	
	all'art. 2516 c.c., dagli Organi Amministrativi ed approvato	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze	
	previste per l'Assemblea straordinaria.	
	3.7 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 Oggetto sociale	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa intende essere socialmente utile ed ha per	
	oggetto:	
	• interventi finalizzati all'accessibilità e all'utilizzo	

	consapevole di internet e delle tecnologie digitali in	
	tutte le età della vita;	
	• servizi di doposcuola per studenti delle scuole di ogni	
	ordine e grado, con l'utilizzo di ITC e strumenti	
	digitali, finalizzati al successo scolastico e	
	formativo;	
	• interventi, anche per conto di enti locali o privati,	
	finalizzati alla conoscenza, alla ricerca scientifica e	
	alla diagnosi dei Disturbi Specifici di Apprendimento e	
	di tutte le difficoltà di apprendimento rilevabili in	
	età prescolare e scolare;	
	• attività di doposcuola, laboratori e campus per bambini	
	e ragazzi con DSA, finalizzate alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e formativa;	
	• interventi di consulenza e formazione nelle scuole di	
	ogni ordine e grado;	
	• studi e verifiche dei bisogni territoriali mediante	
	ricerche di tipo statistico e sociologico;	
	• laboratori per le competenze digitali e sul web, di	
	arte, musica, danza, filosofia e lingue straniere;	
	• servizi e prestazioni afferenti all'area psicologica	
	rivolti a singoli e a gruppi, effettuati anche presso	
	scuole e sedi di altre organizzazioni sia pubbliche,	
	sia private: consulenza, sostegno e terapia	
	psicologiche, mediazione familiare, supervisioni,	

	arteterapia, consulenze pedagogiche e psicopedagogiche,	
	psicologia scolastica, assistenza sociale;	
	• servizi e attività di sostegno alla genitorialità;	
	• attività e servizi estivi per l'infanzia e	
	l'adolescenza;	
	• gestione di spazi destinati ai bambini, con attività	
	ludiche, educative e di socializzazione;	
	• interventi di educazione allo sport, alla corretta	
	alimentazione e a stili di vita sani, a contatto con la	
	natura;	
	• interventi di educazione alla legalità e di promozione	
	della cittadinanza attiva;	
	• attività di orientamento, istruzione e formazione	
	rivolte a tutti i cittadini, prestando particolare	
	attenzione a coloro che incontrano difficoltà	
	nell'accesso ad opportunità formative e ad entrare o	
	permanere nel mondo del lavoro;	
	• interventi finalizzati a promuovere e sostenere lo	
	sviluppo dei sistemi territoriali dell'istruzione,	
	della formazione, del lavoro e dei servizi per	
	l'inclusione sociale;	
	• attività di Educazione degli Adulti e di formazione non	
	formale che incrementino: l'alfabetizzazione, le	
	competenze alfabetiche funzionali, le competenze	
	matematiche funzionali, le capacità di analisi e	

	soluzione di problemi (problem solving),	
	l'alfabetizzazione digitale e linguistica, le	
	competenze sociali (come fiducia in sé,	
	autodeterminazione, capacità di rischiare, autonomia,	
	ecc.), le competenze trasversali (imparare ad imparare);	
	• analisi fabbisogni, progettazione, consulenza,	
	monitoraggio e valutazione, pubblicizzazione e	
	diffusione, animazione territoriale e altri servizi	
	finalizzati alla realizzazione di interventi educativi	
	e formativi;	
	• partecipazione a percorsi, bandi, progetti con realtà	
	pubbliche o private, associative o imprenditoriali, su	
	scala regionale, nazionale o europea che rientrino	
	negli scopi della Cooperativa e non ne contraddicano lo	
	spirito;	
	• servizi e interventi interculturali finalizzati a	
	favorire l'integrazione sociale di cittadini immigrati;	
	• attività di produzione, pubblicazione e diffusione	
	editoriale e multimediale di materiale formativo e	
	informativo, libri, ebook, riviste anche online,	
	pieghevoli, siti internet, profili social media,	
	softwares dedicati e applicazioni per smartphone e	
	tablet, inerenti l'oggetto sociale;	
	• gestione di attività culturali nell'ambito delle arti	
	visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della	

	comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle	
	tematiche sociali, nonché iniziative e centri sportivi,	
	turistici e ricreativi;	
	• attività di turismo sociale;	
	• attività transregionali e transnazionali finalizzate	
	alla formazione di giovani, adulti e operatori, allo	
	sviluppo di relazioni interetniche e alla promozione di	
	rapporti di pace e collaborazione.	
	Per il migliore svolgimento della sua attività, la	
	cooperativa potrà aderire ai consorzi di cooperative o	
	altri organismi aventi finalità affini. La cooperativa	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed	
	affine agli scopi sopra elencati nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	- come attività comunque non prevalente e per il migliore	
	conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione	
	assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che	
	la legge riserva a società in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in	
	appositi albi od elenchi, necessari od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà	

	istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta di prestiti, limitatamente ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	É pertanto tassativamente vietata la raccolta di	
	risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative.	
	La cooperativa può assumere interessenze e	
	partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in	
	imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe	
	o comunque accessorie all'attività sociale e dare	
	adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici,	
	consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito.	
	TITOLO III: SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 Soci cooperatori ordinari	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere ammessi a soci cooperatori:	

	• i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il	
	18° anno di età, che esercitino professioni, arti o	
	mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata	
	dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione professionale,	
	possano partecipare direttamente all'esercizio	
	dell'impresa sociale, prestando la loro attività	
	lavorativa;	
	• gli esercenti attività di assistenza e di consulenza	
	attinenti alla natura dei servizi prestati dalla	
	Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91.	
	Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge	
	n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria	
	adesione alla Cooperativa, o anche successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto di lavoro.	
	5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione	
	del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.4 Le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	

	5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche soggetti i cui interessi siano	
	coerenti con l'attività della cooperativa.	
	5.6 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le	
	persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali. L'ammissione dei soci persone	
	giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite	
	minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice	
	civile.	
	5.7 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano	
	in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 Categoria speciale di soci cooperatori	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	• alla loro formazione professionale;	
	• al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 Nel caso di cui alla lettera a. del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	

	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera b. del comma 1, l'organo di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	6.4 La delibera di ammissione dell'organo di	
	amministrazione, in conformità con quanto previsto da	
	apposito regolamento, stabilisce:	
	• la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale, in ogni caso non superiore a cinque	
	anni;	
	• i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	• il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	6.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un terzo del	
	numero totale dei soci cooperatori.	

	6.7 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	6.8 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 14.1 del presente statuto:	
	• nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza	
	dei doveri inerenti la formazione.	
	• nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento	
	nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale	
	collaborazione con la compagine societaria; il mancato	
	adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una	
	causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei	
	diritti pari ai soci ordinari.	
	6.9 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	

	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima	
	della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza	
	dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo	
	amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Art. 7 Domanda di ammissione	
	7.1 L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli	
	interessati da presentarsi all'organo di Amministrazione,	
	nella quale devono essere indicati:	
	• nome, cognome, residenza, data di nascita, la	
	cittadinanza e codice fiscale per le persone fisiche;	
	denominazione, ragione Sociale, sede, data di	
	costituzione e codice fiscale per le persone	
	giuridiche;	
	• l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dallo statuto;	
	• l'importo della quota che intende sottoscrivere;	
	• di impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi Sociali;	

	• le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire alla	
	Cooperativa.	
	7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra	
	elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti	
	dal precedente art. 5.	
	7.3 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide	
	a maggioranza dei componenti. La deliberazione di ammissione	
	deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro	
	dei soci.	
	7.4 L'organo amministrativo deve motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati e deve altresì illustrare, nella relazione al	
	bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione/rigetto di nuovi soci.	
	Art. 8 Conferimenti dei soci operatori	
	8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote del valore nominale di euro 300,00	
	(trecento/00);	

	8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute	
	con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie quote deve darne comunicazione all'organo	
	amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con	
	referimento all'acquirente, le indicazioni previste nel	
	precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il	
	provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 10 Obblighi del socio	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	
	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	• al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	

	• del capitale sottoscritto;	
	• della tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione se prevista dall'Organo	
	amministrativo;	
	• del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea dei soci in sede di approvazione	
	del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	• all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di	
	cui all'art. 6, inoltre:	
	• concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione	
	della struttura di direzione e conduzione della	
	medesima;	
	• partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo	
	e alle decisioni concernenti le scelte strategiche,	
	nonchè alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda;	
	• contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio di impresa, ai risultati	

	economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	• mettono a disposizione le loro capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività	
	svolta;	
	• contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a	
	seconda della necessità e, in particolare, prestano il	
	loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del	
	rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa	
	stessa.	
	10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire	
	contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle	
	che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una	
	attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente	
	punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di	
	prestazioni lavorative a favore di terzi, nonchè in qualità	
	di socio, presso altre cooperative.	
	Art. 11 Diritti dei soci	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri	
	sociali e i documenti relativi all'amministrazione. La	

	consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della	
	società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.2 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la	
	mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto	
	alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 Perdita della qualità di socio	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	• per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica;	
	• per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 Recesso del socio	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio:	
	• che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	• che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	• il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera	
	che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del	
	socio recedente e del domicilio per le comunicazioni	

	inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il	
	recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato	
	entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già	
	esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la	
	delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano	
	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del	
	recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il	
	tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra	
	socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	

	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 Esclusione	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	• che non sia più in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia	
	perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	• che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei	
	soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	• che previa intimazione da parte dell'organo	
	amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non	
	adempia al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o dei pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	• che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	• che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	

	• il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	• che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la	
	prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	• che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero	
	si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal	
	caso, quando ricorrono particolari esigenze interne,	
	l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di	
	detto punto, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	• che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il	
	rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	• che non adempia la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previste nel	
	regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n.	
	142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di	
	referimento;	
	• che danneggi moralmente o materialmente la società o	
	fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	• che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la	

	società.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 Liquidazione	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo	
	26.4, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per	
	la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	
	articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione,	

	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in	
	più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 16 Morte del socio	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo	
	15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 17 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1,	
	oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	

	perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del	
	rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della	
	Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la Società gli eredi del	
	socio defunto.	
	TITOLO IV: SOCI VOLONTARI	
	Art. 18 Requisiti	
	18.1 Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere	
	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare	
	gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la	

	metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari	
	vengono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.	
	Art. 19 (Domanda di ammissione)	
	19.1 Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda	
	contenente:	
	• nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	• indicazione della propria attività di lavoro;	
	• dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	• numero delle quote che intendono sottoscrivere, in	
	misura comunque non inferiore a euro 25,00	
	(venticinque/00) nè superiore al limite massimo	
	stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	• precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a	
	titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci. In ogni caso,	
	l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la	
	capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei	
	soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da	
	questi prestata.	
	Art. 20 Obblighi	

	20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al	
	precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria	
	attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data	
	alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima,	
	così come previsto dal regolamento interno.	
	20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi	
	momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera	
	raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese,	
	e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima	
	nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente	
	con la particolare natura del suo rapporto sociale. Gli	
	effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci	
	cooperatori.	
	TITOLO V: SOCI SOVVENTORI	
	Art. 21 Soci sovventori	
	21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59. A tal fine la società costituisce un fondo per	
	la ristrutturazione o il potenziamento aziendale o per lo	
	sviluppo tecnologico.	
	Art. 22 Conferimento dei soci sovventori	
	22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	

	oggetto denaro, beni in natura o crediti attraverso	
	partecipazioni trasferibili del valore di euro 25,00	
	(venticinque/00) ciascuna fino ad un massimo euro 500,00	
	(cinquecento/00).	
	Art. 23 Deliberazione di emissione	
	23.1 La deliberazione concernente la costituzione di soci	
	sovventori deve avvenire con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	• l'importo complessivo dell'emissione;	
	• l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei	
	soci cooperatori sulle quote emesse;	
	• il termine minimo di durata del conferimento;	
	• i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo	
	restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al	
	dividendo previsto per i soci ordinari;	
	• i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	23.2 A tutti i soci sovventori, ivi compresi quelli che	
	siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in	
	relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri	
	fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	

	23.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	23.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 24 Recesso dei soci sovventori	
	24.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di	
	emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	24.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci operatori.	
	TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 25 Elementi costitutivi	
	25.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	• dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	• dai conferimenti effettuati dai soci operatori;	
	• dai conferimenti effettuati dai soci volontari;	

	dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'art. 26.4 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
	di soci deceduti;	
	dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.	
	10.1;	
	dalla riserva straordinaria;	
	da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei	
	soci e/o prevista per legge.	
	25.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i	
	soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	25.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita	
	della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 26 Bilancio di esercizio	
	26.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	26.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato	

	alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	26.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	• a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	• al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	• ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	• ad eventuale accantonamento in riserva straordinaria,	
	nei limiti di legge.	
	Art. 27 (Ristorni)	
	27.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica. In ogni caso,	
	l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere	

	superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione	
	generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al	
	limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e	
	successive modificazioni).	
	27.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del	
	bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che	
	potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme: erogazione diretta; aumento del numero delle quote	
	detenute da ciascun socio; emissione di quote di sovvenzione.	
	27.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII: DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA'	
	Art. 28 Decisioni dei soci	
	28.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dalle presenti norme per il	
	funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno	
	o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	28.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	• l'approvazione del bilancio;	
	• la nomina dell'Organo amministrativo;	
	• la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, nonché	

	quando la società emetta strumenti finanziari non	
	partecipativi, dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale o del revisore;	
	• le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	• la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	28.3 Le decisioni dei soci vengono adottate con	
	deliberazione assembleare.	
	Art. 29 Assemblea dei soci	
	29.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro	
	luogo, purchè nell'ambito del territorio italiano.	
	L'assemblea si riunisce in prima e in seconda convocazione;	
	la seconda convocazione potrà avvenire nello stesso giorno	
	della prima purchè a distanza di un'ora.	
	29.2 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con	
	lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto	
	pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei	
	soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	

	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro	
	dei soci.	
	29.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere prevista una data o un orario ulteriore di seconda	
	convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in	
	prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente	
	costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori	
	convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in	
	cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il	
	quorum costitutivo necessario.	
	29.4 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 30 Assemblea dei soci: costituzione e quorum	
	deliberativi	
	30.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda	

	convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	30.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla	
	trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure	
	sul trasferimento della sede sociale anche in altre località	
	del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda	
	convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto	
	favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con	
	diritto di voto.	
	Art. 31 Votazioni	
	31.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	31.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa.	
	31.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:	
	• sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	

	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	• sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	• sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	• vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora	
	ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura	
	della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire. La riunione si considererà svolta nel luogo	
	ove saranno presenti il presidente e il segretario.	
	Art. 32 Voto	
	32.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	32.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	32.2 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2	
	32.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque,	
	in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei	

	loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un	
	apposito regolamento.	
	32.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che	
	non sia Amministratore o dipendenti come disposto nell'art.	
	2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare	
	più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il	
	nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 33 Presidenza dell'Assemblea	
	33.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o	
	dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un	
	segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	TITOLO VIII: AMMINISTRAZIONE	
	Art. 34 Amministrazione	
	34.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta	
	da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione.	

	34.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da tre a ventitré, ed il	
	loro numero sarà determinato di volta in volta prima	
	dell'elezione.	
	34.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori e/o volontari, oppure tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli altri	
	amministratori possono essere anche non soci.	
	34.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in	
	carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in	
	manca di fissazione di termine, essi durano in carica	
	fino a revoca o a dimissioni.	
	34.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea	
	in sede di nomina.	
	Art. 35 Compiti degli Amministratori	
	35.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	35.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	

	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	35.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti	
	dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati	
	scientifici, determinandone, con apposita delibera,	
	l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 36 Metodi decisionali semplificati	
	36.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso,	
	salvo quanto previsto nel successivo art. 36, possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà	
	deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la	
	nomina.	
	36.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del	
	presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in	

	una proposta di deliberazione che deve essere inviata a	
	tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza	
	l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario	
	per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	36.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi	
	ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	collegiale e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei consiglieri, in adesione ad una	
	predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una	
	dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e	
	chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione,	
	del quale il consigliere consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere	
	trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto consenso.	
	36.5 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi	
	compresi il telefax e la posta elettronica.	
	36.6 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 37 Metodo decisionale collegiale	

	37.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti	
	di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di	
	capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero	
	quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in	
	carica, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge	
	o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio	
	di amministrazione devono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	37.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene	
	convocato e quindi chiamato a formare le proprie	
	deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata,	
	ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per	
	esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza.	
	37.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	Art. 38 Integrazione del Consiglio	
	38.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	

	38.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei	
	soci per la sostituzione dei mancanti.	
	38.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore	
	unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla	
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il	
	Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla	
	decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 39 Compensi agli Amministratori	
	39.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori, nell'ipotesi che ad	
	essi vengano attribuiti particolari compiti.	
	Art. 40 Rappresentanza	
	40.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo	
	amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	

	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	40.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare	
	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	40.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	40.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	40.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX: ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 41 Collegio sindacale	
	41.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo	
	2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del	
	collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo	
	contabile.	
	41.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio	

	sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	41.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono	
	rieleggibili.	
	Art. 42 Compiti	
	42.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile.	
	Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto	
	costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della	
	società e sul suo concreto funzionamento.	
	Art. 43 Organo di controllo facoltativo	
	43.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è	
	obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile,	
	con decisione dei soci può essere nominato un collegio	
	sindacale, composto di tre membri effettivi e di due	
	supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	43.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o	
	del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO X: SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	Art. 44 Scioglimento	
	44.1 La società cooperativa si scioglie:	
	- per le cause indicate ai nn. 1,2,3,5,6 e 7 dell'art. 2484	
	cc;	
	- per la perdita del capitale sociale;	
	- nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;	
	- per deliberazione dell'assemblea.	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 45 Devoluzione del patrimonio finale	
	45.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto con le modalità previste dalla legge n. 460 del	
	1997.	
	TITOLO XI: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 Regolamenti	
	46.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	

47 di 48

48 di 48